



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

Avviso Fare Impresa in Sicilia – FAIn Sicilia

Approvato con D.D.G. 2615_3S_2023 del 30/11/2023

F.A.Q. (versione del 12.02.2024)

Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni

Quesito n. 1.

La quota di cofinanziamento di cui all'art. 8.3 dell'Avviso dovrà essere comprovata dal soggetto richiedente all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni?

Risposta

Sì. Nel caso di soggetti richiedenti non ancora costituiti in forma d'impresa, la documentazione comprovante la disponibilità della quota di cofinanziamento potrà essere prodotta da ciascun soggetto coinvolto nella compagine sociale dell'impresa costituenda.

Quesito n. 2.

Nel caso in cui il Sig. X risulti essere socio della Società Y e quest'ultima intendesse presentare una propria istanza di accesso alle agevolazioni a valere sull'Avviso FAIn, il Sig. X può presentare a sua volta un'autonoma istanza di accesso alle agevolazioni dello stesso avviso assieme ad altre persone fisiche che intendano costituirsi come impresa nell'eventualità di accoglimento della medesima istanza?

Risposta

No. Uno stesso soggetto richiedente non può presentare più di una sola domanda di accesso alle agevolazioni. La stessa limitazione sussiste anche in capo ai singoli soci del soggetto richiedente.

Quesito n. 3.

Dove posso reperire le versioni editabili dei vari formulari di cui è prevista la compilazione ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni?

Risposta

La versione editabile della modulistica sarà disponibile in compilazione a partire dal 16.01.2024. Per la compilazione della stessa, i soggetti interessati dovranno avvalersi delle apposite funzionalità della piattaforma resa disponibile da IRFIS all'indirizzo <https://incentivisicilia.irfis.it>.

Quesito n. 4.

Possono accedere alla misura di agevolazioni di cui all'Avviso "FAIn" i soggetti proponenti che alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni non dispongano ancora della disponibilità effettiva di una sede fisica dove realizzare il programma di investimenti?

Risposta

Sì, a condizione che il soggetto proponente individui, già in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, l'immobile nel quale intenda realizzare gli investimenti con il sostegno pubblico ed accluda alla stessa domanda di accesso alle agevolazioni un'apposita dichiarazione resa dal titolare del diritto di utilizzo dello stesso da cui si evinca la disponibilità a concederlo in uso al soggetto richiedente per un periodo almeno pari alla durata del periodo di realizzazione del programma di investimenti maggiorato



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



di ulteriori tre anni dalla data di presunto completamento dello stesso. Il soggetto richiedente le agevolazioni dovrà in ogni caso produrre evidenza del titolo di disponibilità effettivo dell'immobile debitamente registrato non oltre 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Si precisa che l'immobile presso il quale si intende realizzare il programma di investimenti dovrà risultare idoneo allo svolgimento dell'attività economica che si intende svolgere/avviare.

Si ricorda, altresì, che il contratto di comodato d'uso non è ritenuto ammissibile quale valido titolo di disponibilità dell'immobile.

Quesito n. 5.

Ai fini del rispetto della disciplina del cumulo degli aiuti in "de minimis", il tetto massimo di agevolazioni concedibili è da ritenersi quello fissato dal Reg. UE n. 1407/2013 (max 200.000€ nel triennio per impresa unica) o quello ampliato introdotto dal Reg. UE n. 2023/2831 (max 300.000€ nel triennio per impresa unica)?

Risposta

Fermo restando il massimale di agevolazione concedibile a ciascun soggetto beneficiario definito all'interno dell'Avviso in € 200.000,00, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del massimale di cumulo per impresa unica previsto dal regime de-minimis, a partire dal 01 gennaio 2024 sarà presa a riferimento la nuova soglia massima di € 300.000,00 pervista dal Reg. UE n. 2023/2831.

Alla stessa verifica si procederà mediante acquisizione di idonea interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti.

Quesito n. 6.

È possibile partecipare all'Avviso con più programmi di spesa (presentati da parte di più imprese con progetti distinti tra loro) a valere sul medesimo immobile?

Risposta

No, a meno che sia possibile definire una segregazione fisica/temporale degli spazi utilizzati per la realizzazione di ciascun programma di spesa e per le attività da svolgere. Gli stessi spazi dovranno disporre di contratti di utenza (es. elettricità, ecc.) del tutto indipendenti.

Quesito n. 7.

L'impresa X svolge attività turistico-ricettiva e intende integrare la propria gamma di servizi offrendo ai propri ospiti la possibilità di fare escursioni in barca. In tale evenienza è ammissibile alle agevolazioni il costo relativo all'acquisizione di un'imbarcazione o di un natante?

Risposta

L'integrazione e la qualificazione dei servizi offerti all'utenza rientrano tra le finalità dell'Avviso FAInSicilia, tuttavia, nel caso in specie, l'acquisizione di imbarcazioni e/o di natanti da concedere in locazione e/o noleggio ai propri clienti costituisce un'attività economica a sé stante che, nel rispetto delle norme di cui al codice della navigazione, può essere svolta soltanto dai soggetti muniti di idonee qualificazioni e titoli, e comunque mediante attivazione di un apposito codice di attività economica pertinente.

Ove tali requisiti dovessero sussistere, il soggetto richiedente dovrà documentare altresì il possesso di un idoneo titolo di disponibilità dello spazio fisico (ormeggio) presso il quale l'imbarcazione e/o il natante sarà messo a dimora e esercizio.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Quesito n. 8.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese al sostegno finanziario pubblico dell'Avviso "FAIn" sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto beneficiario delle agevolazioni a fronte di attività svolte in economia mediante commessa interna?

Risposta

No. In conformità con quanto previsto dall'art. 7 comma 5 dell'Avviso "i beni e/o i servizi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con il soggetto beneficiario acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra l'impresa beneficiaria e imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero controllate e collegate, o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti, nonché - in caso di Rete o Consorzio di Imprese - i beni non possono essere oggetto di compravendita tra le imprese che costituiscono la Rete e/o Consorzio"; per quanto riportato, i costi sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione di attività e/o interventi in economia mediante commessa interna non sono ammissibili.

Quesito n. 9.

Ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento privato di cui all'art. 11.11 dell'Avviso, nel "costo totale lordo del programma di investimento" posto a denominatore del rapporto richiamato nel medesimo articolo, deve essere considerata anche l'IVA associata agli interventi di cui si prevede la realizzazione nel programma di spesa?

Risposta

In conformità con la definizione riportata nell'art. 4.1.c) dell'Avviso, il "cofinanziamento privato" costituisce "la quota di risorse finanziarie apportata dal soggetto richiedente a copertura, unitamente alle agevolazioni pubbliche del presente Avviso, dell'intero costo del programma di spesa ammissibile associato alla realizzazione del progetto imprenditoriale. Rientra nella suddetta definizione anche l'eventuale apporto di risorse finanziarie derivante da indebitamento bancario del soggetto richiedente le agevolazioni non assistito da alcuna garanzia pubblica. Non rientrano nella predetta definizione gli apporti derivanti dalla valorizzazione di ogni eventuale asset e/o fattore produttivo impiegato per la realizzazione del progetto imprenditoriale".

Per quanto sopra, l'IVA concorre alla determinazione del "costo totale lordo del programma di investimento" solo laddove la stessa imposta costituisca un costo per il soggetto richiedente, in quanto non recuperabile in ragione del regime fiscale di appartenenza.

Quesito n. 10.

L'impresa X costituita nel 2009 intende attivare una nuova unità produttiva con annesso nuovo codice di attività economica diverso rispetto a quello già esercito.

L'attivazione di una nuova unità produttiva come sopra descritta abilita l'impresa X a presentare validamente istanza a valere sull'Avviso FAIn?

Risposta

No. Le disposizioni di cui all'art. 5.1 dell'Avviso prescrivono – quali requisiti di ammissibilità soggettiva – che le imprese richiedenti debbano risultare iscritte come attive presso il Registro imprese da non più di 36 mesi a far data dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Quesito n. 11.

L'impresa Y intende acquistare con l'assistenza finanziaria dell'Avviso FAIn un nuovo automezzo per l'esercizio della propria attività economica. Preso atto che l'automezzo oggetto di acquisizione è identificato in uno specifico modello prodotto e commercializzato da una determinata casa automobilistica, ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è comunque necessario produrre 3 preventivi per lo stesso bene, atteso che il prezzo è definito dalla casa madre?

Risposta

Benché l'impresa richiedente intenda acquistare uno specifico modello di automezzo, ai fini della partecipazione all'Avviso FAIn è comunque richiesta la presentazione di almeno 3 preventivi per lo stesso bene che si intende acquisire, ciò al fine di consentire di esperire un idoneo giudizio di congruità sul costo dello stesso bene.

Con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di quesito, i preventivi richiesti dovranno riferirsi a modelli di automezzi tra loro assimilabili (per caratteristiche, tipologia di allestimento e fascia di prezzo) forniti da differenti case automobilistiche e/o concessionari.

Quesito n. 12.

È possibile presentare istanza per la realizzazione e la gestione di un canile che offra servizi sia agli enti locali per il contrasto al fenomeno del randagismo, sia ai privati per l'offerta di servizi di pensione e toeletta per cani?

Risposta

Il codice di attività economica assimilabile all'attività d'impresa oggetto del quesito sembra potersi ricondurre al 96.09.04 – "Servizi di cura degli animali da compagnia" della classificazione ATECO 2007. Esso comprende anche attività di: servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, toelettatura, addestramento, custodia.

Lo stesso codice non rientra in alcuno dei settori economici non ammissibili alle agevolazioni di cui all'Avviso FAIn (cfr. Allegato 1 allo stesso Avviso), pertanto, la stessa attività economica deve intendersi come eleggibile alle agevolazioni di cui al medesimo Avviso pubblico, laddove essa venga svolta a carattere di attività imprenditoriale.

Quesito n. 13.

È possibile presentare istanza per la realizzazione e la gestione di un impianto sportivo destinato alla pratica del calcio?

Risposta

Sì. L'attività economica avente ad oggetto la gestione degli impianti sportivi non rientra in alcuno dei settori economici esclusi dalle agevolazioni di cui all'Avviso FAIn (cfr. Allegato 1). Anche in questo caso, come per il quesito precedente, l'attività economica deve essere svolta con carattere imprenditoriale, pertanto il soggetto richiedente dovrà risultare un operatore economico già iscritto o che dovrà iscriversi al Registro delle imprese come prescritto dall'art. 5 dell'Avviso.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Quesito n. 14.

È possibile partecipare validamente all'Avviso costituendo una nuova attività economica in campo ottico è possibile utilizzare la licenza contingentata subentrando a quella di un altro operatore economico in procinto di cessare la propria attività?

In dettaglio, si prevede di presentare un progetto che considera la costituzione di una nuova società (dotata dei requisiti previsti dal Bando), la cui ubicazione sarà nella stessa struttura di ottica che è in procinto di chiudere quindi già autorizzata dallo Stato mediante concessione di licenza contingentata.

Per cui, si chiede nel modello di *business plan* da presentare all'interno dell'allegato 4 - "Adempimenti amministrativi e/o gestionali necessari all'esercizio dell'attività e/o titoli autorizzativi necessari alla realizzazione del programma di spesa" se è possibile indicare che per l'esercizio della futura attività si acquisirà la licenza della precedente attività (allegando anche un documento che attesti con certezza l'accordo raggiunto tra il precedente possessore e la società richiedente), senza che questa venga considerata come continuazione di una precedente attività essendo entità differenti e la società che verrà a costituirsi sarà composta da soggetti differenti.

Risposta

Si. Il subentro in altra attività economica esercitata da altro operatore economico non è escluso dalla possibilità di accedere alle agevolazioni di cui all'Avviso FAIn. Si rappresenta, in ogni caso, che non costituiscono spese ammissibili gli eventuali costi connessi con il subentro in altro titolo autorizzativo che abiliti a svolgere l'attività economica, né alcun altro costo connesso con l'acquisizione di beni e/o che afferiscono al complesso aziendale esercitato dall'operatore economico oggetto di subentro.

Quesito n. 15.

Per il Bando in oggetto, la graduatoria potenziale è tarata sul decremento del Fondo perduto dal 90%. Tuttavia, non comprendo se vi sia un limite massimo di decremento del fondo perduto. Ad esempio:
- fatto 100 il progetto, anziché richiedere Fondo perduto del 90%, potrei teoricamente chiedere Fondo perduto del 10% al fine di migliorare la mia graduatoria?

Risposta

Si conferma, ai sensi delle previsioni dell'Avviso "FAInSicilia", l'ipotesi di riduzione, senza limiti, del contributo pubblico nei termini esemplificati nel quesito, che equivale ad un incremento, complementare, del cofinanziamento privato (nell'ipotesi citata le risorse proprie saranno pari al 90%). Resta inteso che la disponibilità delle proprie risorse finanziarie dovrà essere dimostrata con le modalità previste dall'Avviso.

Quesito n. 16.

All'art. 5 – soggetti ammissibili, comma B. il bando indica come soggetti ammissibili alle agevolazioni le MPI che abbiano il requisito di essere iscritte presso il Registro delle imprese e risultare attive da non più di 36 mesi.

Una società iscritta da più di 36 mesi al Registro delle imprese che invece è attiva da meno di 36 mesi, è soggetto ammissibile alle agevolazioni?



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

Risposta

No. Le imprese costituite ed iscritte al Registro imprese da più di 36 mesi non sono eleggibili all'Avviso. In ogni caso lo stato di impresa attiva può essere di durata anche inferiore ai 36 mesi.

Quesito n. 17.

All'art. 7 – Spese ammissibili, punto 7.1 comma d) il bando indica come categoria di spesa ammissibile alle agevolazioni quella relativa agli *oneri professionali ascrivibili a professioni regolamentate, entro il limite massimo del 7% del totale dei costi ammissibili per il programma di spesa.*

Rientrano nella definizione di oneri professionali tutti i servizi relativi a [...], studi di fattibilità [...].

Relativamente alla redazione dello studio di fattibilità che dovrà essere redatto, i cui contenuti coincideranno con i contenuti utilizzati per la compilazione dell'allegato 3a o 3b – Modello di domanda del bando, e che prevede professionisti differenti da quelli impiegati per la redazione del computo metrico relativo ad eventuali opere edili, sono necessari tre preventivi di tre fornitori di servizi oppure è possibile presentarne uno solo il cui importo sia determinato dalle tariffe professionali di riferimento?

Risposta

Si premette che i costi eventualmente sostenuti dai soggetti richiedenti prima della data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni non sono ammissibili e che, qualora gli stessi dovessero comportare l'avvio/decorrenza del programma di investimenti, essi possono comportare l'integrale inammissibilità del programma di spesa.

Ciò premesso, gli studi di fattibilità cui fa riferimento l'art. 7 dell'Avviso non hanno ad oggetto la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni (Allegati 3a e 3b dell'Avviso), essi si riferiscono piuttosto a valutazioni di fattibilità connesse con l'attuazione di specifici interventi previsti nel programma di spesa (es. valutazioni tecnico-economiche preventive in ordine alla fattibilità di un determinato intervento da realizzarsi nell'ambito del programma di spesa candidato alle agevolazioni). In ogni caso, al pari degli altri fornitori, anche per i suddetti servizi dovranno essere prodotti almeno 3 preventivi.

Quesito n. 18.

All'art. 7 – Spese ammissibili, punto 7.2 comma b), il bando indica che dovranno essere prodotti per ciascun bene e/o servizio oggetto d'acquisto almeno tre preventivi qualificati ed omogenei.

Tuttavia, il bando non specifica quale sia il criterio di scelta tra tali preventivi cosicché quello scelto sarà infine imputato per la richiesta delle agevolazioni.

Tra i preventivi è da scegliersi quello economicamente più vantaggioso?

Nel caso in cui il preventivo di un bene prescelto sia superiore agli altri due perché:

1. tale bene è unico per specifiche tecniche (per esempio un apparecchio elettromedicale le cui caratteristiche specifiche rispondano perfettamente alle esigenze operative del soggetto richiedente);
2. e/o di qualità superiore (per esempio climatizzatori di qualità superiore a quelli offerti da fornitori standard);



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



3. e/o perché il bene prescelto è adeguato al target di mercato del soggetto richiedente (per esempio, arredi di lusso per strutture ricettive che si rivolgono a target di mercato alto ed esigente);

è possibile la scelta di un preventivo che NON sia quello economicamente più vantaggioso?

Se sì, come attestare in maniera legittima tale scelta?

Risposta

Sì. La scelta di un preventivo più oneroso rispetto ad altri più economici acquisiti per una stessa tipologia di bene e/o servizio dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata ed argomentata dal soggetto richiedente le agevolazioni, onde poter giustificare la preferenza espressa ai fini della elaborazione del programma di spesa candidato alle agevolazioni.

Quesito n. 19.

All'art. 15 – Erogazione delle agevolazioni, punto 15.3, il bando prevede che ciascun SAL intermedio dovrà avere un valore unitario pari ad almeno il 20% del costo totale ammesso a finanziamento. Al successivo punto 15.4, il bando prevede un'anticipazione pari al 40% del totale delle agevolazioni di spettanza del soggetto beneficiario. L'ultimo capoverso di tale punto è il seguente: Ove prevista, l'anticipazione erogata a favore del soggetto beneficiario dovrà essere riassorbita proporzionalmente nei SAL successivi fino al completo esaurimento della stessa.

Si chiede di voler chiarire le modalità di recupero dell'anticipazione sui SAL successivi.

Risposta

L'anticipazione di cui al punto 15.4 dovrà essere proporzionalmente recuperata su tutti i SAL successivi fino al completo riassorbimento della stessa.

A tal fine, per ogni SAL rendicontato pari almeno al 20% del costo totale ammesso alle agevolazioni, sarà proporzionalmente decurtata una quota pari al 40% del valore dello stesso SAL presentato fino al riassorbimento totale dell'anticipazione. Si riporta qui di seguito un esempio

Importo progetto 100.000,00 €

% contributo 75%

Totale contributo 75.000,00 €

| | Anticipazione | I SAL (40%) | II SAL (30%) | III SAL (20%) | SALDO (10%) |
|----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| Anticipazione 40% | 30.000,00 € | | | | |
| Importo rendicontato | | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| contributo dovuto | | 30.000,00 | 22.500,00 | 15.000,00 | 7.500,00 |
| Recupero anticipazione 40% | | 12.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| Contributo erogato | | 18.000,00 | 13.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 |
| Residuo anticipazione da recuperare | | 18.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | - |



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Quesito n. 20.

All'art. 16 – Variazioni, punto 16.1 il bando indica che Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell'unità produttiva ed all'attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ed al programma di spesa approvati e descritti nel disciplinare di finanziamento. Nel caso in cui si variasse la localizzazione dell'unità produttiva e ciò NON comportasse modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale (ad esempio, il mercato di riferimento resta immutato), le opere edili previste progettualmente possono essere adattate alla nuova unità produttiva ed essere riconosciute come spesa progettuale legittima?

Risposta

Si, a condizione che le spese per opere edili non siano state ancora sostenute. In proposito, si chiarisce che le eventuali spese sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di opere edili e/o altri interventi assimilabili su di un edificio diverso da quello in cui sarà svolta l'attività economica oggetto del progetto imprenditoriale agevolato non saranno considerate ammissibili. Laddove esse fossero state rendicontate e rimborsate prima della variazione di localizzazione dell'unità produttiva (fatta salva la preventiva approvazione del Dipartimento) saranno oggetto di recupero a valere sui successivi SAL o dovranno comunque essere restituite dal Beneficiario, secondo le modalità specificate nel relativo provvedimento, in quanto indebitamente percepite.

Quesito n. 21.

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, l'Allegato 3.A – Modello per la domanda di accesso alle agevolazioni – dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal futuro rappresentante legale della costituenda, benché lo stesso non sia portatore dei requisiti soggettivi specifici di cui all'art. 5.1.A, oppure dal futuro socio di maggioranza persona fisica avente i requisiti specifici di cui all'art. 5.1.A e che deterrà più del 51% del capitale sociale?

Risposta

Le disposizioni di cui all'art. 11.5 dell'Avviso stabiliscono che "le domande di accesso alle agevolazioni devono essere, a pena di irricevibilità, firmate digitalmente dal legale rappresentante della MPI o dalla persona fisica delegata dalla MPI costituenda" senza stabilire se quest'ultima debba necessariamente avere i requisiti dell'art. 5.1.A. Pertanto, ferma restando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi di cui all'art. 5 dell'Avviso, la domanda di accesso alle agevolazioni potrà essere presentata dal soggetto delegato dalla costituenda compagine sociale, anche laddove lo stesso delegato non disponesse dei requisiti di ammissibilità soggettiva.

Quesito n. 22.

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, la futura società potrà prevedere la presenza di un socio persona giuridica, fermo restando il limite che tale soggetto non detenga più di un terzo del capitale sociale sottoscritto?

Risposta



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Sì. In coerenza con quanto previsto dal punto 5.5 dell'Avviso, le MPI di cui al punto 5.1 (sia quelle costituite che già costituite) possono essere costituite anche da soci persone giuridiche a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria richiedente non sia superiore ad un terzo del capitale sociale sottoscritto.

Quesito n. 23.

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, l'Allegato 5.A – DSAN requisiti soggettivi dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascun componente della compagine sociale del costituendo soggetto richiedente, indipendentemente dalla presenza dei soli requisiti soggettivi specifici di cui all'art. 5.1.A, ma a valere anche sui requisiti di cui all'art. 5.2 dell'Avviso?

Risposta

No. I requisiti di cui al punto 5.2 dell'Avviso includono condizioni specifiche che possono sussistere solo e soltanto a fronte di imprese già costituite (es. condizione di impresa in difficoltà e/o assenza di condizioni di colleganza o controllo). Viceversa, nel caso di costituendo soggetto richiedente, ciascun soggetto (futuro rappresentante, futuro socio) della costituenda MPI dovrà rendere le dichiarazioni specifiche richieste all'interno del modulo di domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'Allegato 5.A - DSAN, senza che lo stesso modulo debba essere sottoscritto dagli ulteriori componenti della costituenda compagine sociale, in considerazione che ciascuna DSAN è personale e sottoscritta dal singolo soggetto identificato mediante allegazione di proprio documento di riconoscimento ai sensi del DPR 445/2000. I medesimi soggetti, oltre alla DSAN dovranno compilare e sottoscrivere idonea delega/autorizzazione specifica al futuro legale rappresentante della costituenda MPI, legittimandolo alla trasmissione delle proprie DSAN ai fini della partecipazione all'Avviso

In definitiva il futuro legale rappresentante della costituenda MPI dovrà quindi accludere alla domanda di accesso alle agevolazioni, le DSAN dei singoli componenti della costituenda MPI con allegati documento di riconoscimento (compresa la propria) e la delega/autorizzazione di ciascun altro soggetto coinvolto nella costituenda compagine sociale.

Quesito n. 24.

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, la costituzione in forma d'impresa potrà avvenire subito dopo la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, quindi anche prima della data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni?

Risposta

Sì. In coerenza con le disposizioni di cui al punto 5.4 dell'Avviso "I soggetti di cui al punto 5.1.A possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni, purché si costituiscano in forma d'impresa entro sessanta giorni (centoventi in caso di residenza all'estero) dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni del presente Avviso, esclusivamente nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; società, ivi incluse quelle cooperative". La norma, pertanto, non esclude che il soggetto richiedente le agevolazioni possa costituirsi in forma di impresa anche prima della data di eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Quesito n. 25.

Preso atto che il destinatario/beneficiario della lettera di attestazione prevista dall'Avviso è: a) impresa individuale; b) lavoratore autonomo; c) società; nell'allegato 8 "Attestazione bancaria" si fa riferimento, invece, soltanto a società già costituite e ai soci delle stesse, ai quali pertanto la lettera di attestazione deve essere rilasciata in via esclusiva.

Qualora il soggetto richiedente fosse, invece, rappresentato da una ditta individuale o da un lavoratore autonomo, per poter procedere con il rilascio della lettera di attestazione secondo l'allegato 8, occorrerebbe un vostro conforto che la dizione utilizzata deve intendersi omnicomprensiva dei destinatari dell'intervento e quindi sia possibile sostituire nell'intestazione "Spett.le Società", la dizione "Spett.le Ditta Individuale" o "Spett.le Nome lavoratore Autonomo".

In alternativa si potrebbe sostituire nell'allegato 8 il termine "società" con il termine "impresa" ed il riferimento a "socio/soci/titolare" in luogo di "socio/soci".

Risposta

Preliminarmente, occorre specificare che destinatari delle agevolazioni possono essere le imprese individuali o le società (ad esclusione dei liberi professionisti "lavoratori autonomi", non iscritti al registro delle imprese). In relazione a quanto richiesto, si precisa che la dizione "Spett.le Società" presente in allegato 8 è da intendersi meramente esemplificativa e che la stessa potrà essere liberamente sostituita nei termini indicati a seconda della fattispecie.

Resta ferma la necessità per l'istituto di credito di certificare la solvibilità del soggetto richiedente ai fini della valida presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. L'intestazione dell'allegato 8 è la seguente e si riferisce sia alla società che all'impresa individuale (o dei singoli futuri soci della costituenda):

Spett.le società xxxx (soggetto richiedente persona giuridica già
costituita)
Oppure Spett. Sig.XXXX (socio/soci del soggetto richiedente)

Quesito n. 26.

L'avviso non finanzia le spese per la realizzazione di nuove costruzioni (ma soltanto la ristrutturazione). Tale spesa (per la realizzazione ex novo dell'unità produttiva) può essere considerata nella domanda come importo di cofinanziamento del progetto?

Risposta

No. Il cofinanziamento privato è consentito solo ed esclusivamente nelle forme previste dall'Avviso (vedi risposta a quesito n. 9) e non può in nessun caso dipendere dalla valorizzazione di altri apporti in natura eseguiti dal soggetto beneficiario.

Quesito n. 27.

Il progetto X, ad oggi in fase di autorizzazione al Comune di Y, prevede la realizzazione di un centro Elio/talassoterapico stagionale e smontabile che funzionerà esclusivamente nel periodo giugno/settembre,



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

quindi per un totale di 4 mesi annui. Le opere verranno completamente rimosse così come da parere espresso dalla soprintendenza della provincia di Z, per essere rimontate l'anno successivo nelle medesime date.

Il sottoscritto, quindi, richiede chiarimenti in merito al punto 7.1 lettera "A" terzo capoverso, ove viene riportato: *"Non sono ammessi alle agevolazioni gli interventi che abbiano ad oggetto la realizzazione di nuovi edifici e/o cubature"*.

A tal proposito chiedo se a vostro avviso le strutture stagionali di facile ed obbligatoria rimozione, quali pergolati e chioschi in legno e/o baracche prefabbricate smontabili di facile rimozione, opere del tutto prive di fondazione, possano essere intesi come cubatura e/o nuovi edifici, o come lo scrivente ritiene essere assimilabili ad attrezzature aventi validità prettamente stagionale, che verranno rimosse alla fine del periodo di attività estiva.

In funzione di quanto sopra esposto chiedo se vi sia la possibilità di accedere alle agevolazioni in oggetto.

Risposta

L'attività economica oggetto del quesito rientra tra quelle potenzialmente eleggibili alle agevolazioni dell'Avviso.

Il quesito posto, però, attiene prettamente ad aspetti di natura urbanistico-edilizia, che dovrà valutare il tecnico incaricato, dal momento che in relazione alla tipologia del manufatto, lo stesso può o meno essere assimilato ad un intervento c.d. di "edilizia libera".

Laddove essa fosse soggetta al rilascio di concessioni (es. concessioni demaniali marittime legate all'uso dell'arenile e/o dello specchio d'acqua antistante il centro elio/talassoterapico di cui si prevede l'attivazione), si precisa che il soggetto richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso del titolo di concessione la cui durata dovrà essere compatibile con le previsioni dell'Avviso.

Quesito n. 28.

Tenuto conto dell'Allegato 1 "Elenco dei codici di attività economica (Ateco 2007) non ammissibili alle agevolazioni" e considerato quanto indicato all'articolo 6.3. dell'Avviso si chiede di chiarire se l'attività di trasporto marittimo e costiero di passeggeri (codice ATECO 50.10.00) rientri tra le attività ammissibili al bando.

Risposta

Il codice ATECO in questione è da ritenersi escluso dalle agevolazioni dell'Avviso.

Quesito n. 29. (errata corrige)

L'art. 7.1, punto d) dell'Avviso considera ammissibili esclusivamente le spese relative a professioni regolamentate. Si chiede, pertanto, se può essere considerato ammissibile un titolo di spesa emesso da una SRL per l'effettuazione di uno studio di fattibilità da parte di socio/amministratore unico Dottore Commercialista.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

Risposta

Si, se l'impresa ha per oggetto l'attività professionale dei dottori commercialisti.

Quesito n. 30.

L'allegato 8 dell'Avviso "Format Lettera Bancaria" fa specifico riferimento ad un Istituto Bancario quale soggetto titolato per l'emissione della Lettera Bancaria a garanzia della capacità finanziaria del proponente. L'art 8.3 dello stesso Avviso fa invece riferimento ad attestazioni bancarie o di Intermediari Finanziari. Si chiede pertanto se un Consorzio Fidi maggiore vigilato ex art. 107 TUB può rilasciare attestazione e/o lettera bancaria

Risposta

Si, i Consorzi di garanzia fidi possono rilasciare l'attestazione di cui all'allegato 8 dell'Avviso.

Quesito n. 31.

L'acquisto di una casa mobile per alloggi a turisti viene considerato come acquisto di impianto o acquisto immobile? La casa mobile è come un camper che può essere spostato di luogo in luogo.

L'acquisto di una casa galleggiante che può essere spostata da molo a molo in diversi luoghi?

Risposta

Si rimanda alla risposta data al quesito n. 27.

Quesito n. 32.

L'idea progettuale consiste nel rilevare uno studio di commercialisti obsoleto, attraverso la costituzione di una nuova società in cui verranno installati impianti e macchinari di ultima generazione. I soci saranno in parte delle dipendenti della vecchia società, per mantenere l'occupazione ed in parte nuove socie, alcune delle quali hanno partecipazioni in altre società. L'idea e la compagine sociale rientrano nella casistica finanziabile con il bando?

Risposta

Si, a condizione che il soggetto richiedente presenti i requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso (ivi compresa evidentemente l'iscrizione al Registro delle imprese) e che siano rispettate le soglie dimensionali previste per il programma di spesa come riportate all'art. 6 dello stesso Avviso, tenuto conto delle specifiche limitazioni poste per le differenti tipologie di spesa di cui all'art. 7.

Quesito n. 33.

Le MPI già costituite da meno di 36 mesi, nel caso in cui si abbia la presenza di una donna al 90% del capitale sociale e di un uomo che non ha i requisiti al 10%, può partecipare? O Necessita che la maggioranza sia anche numerica di persone in caso di società, oltre ad essere di quote? Per le cooperative è logico che la



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



maggioranza sia anche numerica. Immaginiamo che essendo una srl chi detenga la maggioranza esercita anche il controllo e basterebbe, non essendoci la necessità di una maggioranza di "teste".

Risposta

In coerenza con quanto previsto dall'art. 5.1 dell'Avviso, le MPI già costituite in forma di società, anche cooperativa, debbono avere una compagine sociale composta, in maggioranza, da persone fisiche aventi i requisiti di cui al punto 5.1.A dello stesso Avviso che detengano almeno il 51% del capitale sociale.

Nel caso in specie, il requisito di maggioranza numerica non risulta verificato, pertanto il soggetto richiedente risulta sprovvisto dei requisiti di ammissibilità sopra richiamati.

Quesito n. 34.

La lettera bancaria (Allegato 8) può essere emessa anche prima della presentazione o deve essere contestuale? Ad esempio, si può ricevere un mese prima?

Risposta

Sì, a condizione che la stessa lettera risulti intestata al soggetto richiedente le agevolazioni e che riporti un importo coerente con il cofinanziamento privato indicato all'interno della domanda di accesso alle agevolazioni.

Quesito n. 35.

La lettera bancaria (Allegato 8) oltre alla parte di imponibile NON coperto dal finanziamento a fondo perduto, deve sempre includere anche la quota IVA (anche se non fosse finanziabile)?

Risposta

Sì. La lettera bancaria deve garantire la copertura della parte del costo complessivo dell'investimento non coperto da agevolazioni, ivi compresa l'IVA dovuta sugli acquisti di cui si prevede l'acquisizione nell'ambito del progetto di spesa candidato alle agevolazioni.

Quesito n. 36.

Nel caso di un progetto che prevede l'acquisto di case su albero per turismo, già assemblate, senza opere murarie, occorre allegare una lettera di intenti sul terreno agricolo sul quale insisterà l'investimento?

Risposta

Per quanto attiene all'ammissibilità degli interventi oggetto di quesito, si rimanda alla risposta data al precedente quesito n. 27. Il soggetto richiedente avrà cura di documentare, nell'apposita sezione "Adempimenti amministrativi e/o gestionali necessari all'esercizio dell'attività e/o titoli autorizzativi necessari alla realizzazione del programma di spesa" del progetto imprenditoriale, valide argomentazioni a supporto della conformità dell'intervento proposto sotto il profilo delle vigenti disposizioni urbanistiche, sanitarie e di edilizia privata applicabili. Le stesse valutazioni dovranno essere effettuate da un tecnico dotato di idonee competenze e qualificazioni professionali.

Quanto al titolo di disponibilità dell'immobile, il soggetto richiedente dovrà produrre idoneo titolo di disponibilità del suolo sul quale è prevista la realizzazione degli stessi interventi, in coerenza con quanto previsto dai punti 6.6 e 13.3 dell'Avviso.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

Quesito n. 37. *(ulteriori chiarimenti)*

La quota di cofinanziamento privato è cumulabile col credito di imposta delle ZES per il Sud? Ove la somma con il contributo a fondo perduto insieme al credito di imposta non superi il 100% dell'investimento.

Risposta

Si presume che il quesito sia mal formulato, riferendosi al cofinanziamento "privato". Ove, invece, si intendesse riferito al contributo pubblico, il cumulo è consentito.

Le condizioni di cumulabilità del credito d'imposta ZES con altre agevolazioni variano a seconda che si tratti di altri aiuti di stato (e/o aiuti de minimis), ovvero di misure agevolative di carattere generale.

Con riferimento alla prima categoria di agevolazioni il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Passando al cumulo tra il credito d'imposta ZES e le misure agevolative che non costituiscono aiuti di Stato, si evidenzia che la disciplina del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nel prevedere la cumulabilità, alle condizioni indicate, con altri gli aiuti di Stato, non esclude espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale, quali ad es. il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0.

Il credito d'imposta ZES, pertanto, può risultare cumulabile con altre misure di favore di carattere generale (fiscali e non), insistenti sugli stessi costi ammissibili, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto (cfr. Risposta all'Interpello n. 360/2020; circolare n. 34/2016, par. 7; circolare n. 9/2021, par.6.1; Risposta all'interpello n. 332/2022).

Quesito n. 38.

In caso di opere murarie bisogna già avere un contratto di locazione registrato: nel caso di due persone fisiche, con la società che si costituirà successivamente alla eventuale approvazione del Bando, come si registra un contratto se la società non esiste? In quanto la persona fisica registrando il contratto avrebbe delle spese di registrazione per tutta la durata prevista, pur essendo che il contratto sarà poi sottoscritto dalla società costituenda post approvazione del progetto.

Risposta

In coerenza con quanto previsto dal punto 13.3 dell'Avviso, il titolo di disponibilità dell'immobile – ove già non disponibile all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni – potrà essere prodotto preliminarmente alla sottoscrizione del disciplinare di finanziamento.

Il soggetto richiedente, nel rispetto di quanto previsto dal punto 6.6 dell'Avviso è comunque tenuto ad indicare all'interno della domanda di accesso alle agevolazioni le coordinate catastali dell'immobile presso cui intende realizzare il proprio programma di spesa e la sua disponibilità dovrà essere comprovata da idonea attestazione rilasciata, anche in forma di scrittura privata, dal titolare del titolo giuridico di possesso dello stesso immobile, da cui si evinca esplicitamente la volontà o la possibilità di concederlo in utilizzo o in proprietà al soggetto richiedente per l'attuazione del programma di spesa candidato alle agevolazioni.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



Quesito n. 39.

Nel caso di uno stabilimento balneare, che ha scadenza annua con rinnovo, come si può dimostrare il periodo di vincolo e stabilità del progetto (3 anni successivi alla fine di esso)?

Risposta

In coerenza con quanto previsto dal punto 13.3.a) dell'Avviso il titolo di disponibilità dell'immobile nel quale si prevede di realizzare il programma di spesa candidato alle agevolazioni deve avere una durata almeno pari al periodo intercorrente tra la data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni e la presunta data di completamento del programma di investimenti, maggiorata di ulteriori tre anni.

Per quanto sopra, la fattispecie oggetto del presente quesito, in assenza della formalizzazione del rinnovo della concessione per una durata coerente con quanto prescritto dal punto 13.3.a) dell'Avviso, prefigura l'assenza di idonei requisiti per accedere alle agevolazioni dello stesso Avviso.

Quesito n. 40.

Il sottoscritto Impiegato Comunale di un Comune della Provincia di Messina volendo partecipare, operando in qualità di rappresentante della costituenda società può accedere al contributo previsto dall'Avviso "FAre Impresa in Sicilia" per la realizzazione di un progetto imprenditoriale oppure il ruolo di impiegato comunale è incompatibile.

Risposta

Il quesito non attiene alle previsioni d'Avviso bensì alla disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi nell'ambito dei contratti di pubblico impiego, Si rimanda, pertanto, a quanto previsto dalle norme vigenti in materia ed in particolare agli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Quesito n. 41.

Si chiede se la spesa relativa alla realizzazione di un portale web per una travel agency si configuri come impianto tecnologico ex art. 7.1 lett. B dell'Avviso o, al contrario, come programma informatico connesso alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ex art. 7.1 lett. C il cui costo deve essere inferiore al 15% dell'importo totale del programma di spesa.

Risposta

Si conferma che i costi connessi con la progettazione, lo sviluppo e l'avviamento di un portale web ricadono nella tipologia di costi di cui al punto 7.1.c dell'Avviso e in quanto tali sono soggetti alla limitazione del 15% sull'importo totale del programma di spesa candidato alle agevolazioni.

Quesito n. 42.

L'art. 8.3 del bando recita quanto segue: "La quota di cofinanziamento dovrà essere adeguatamente comprovata dal soggetto richiedente mediante produzione di idonee documentazioni probatorie (estratti conto bancari, attestazioni bancarie o di intermediari finanziari rilasciate secondo lo schema di cui all'Allegato 8, ecc) contestualmente alla istanza di concessione contributo".

L'interpretazione letterale del citato articolo ed in particolare l'uso del plurale (idonee documentazioni) nonché l'indicazione di un elenco (estratti conto bancari, attestazioni bancarie...) che termina con "ecc" ,



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



sembrerebbe far propendere che, al fine di dimostrare la quota di cofinanziamento, sia sufficiente la trasmissione dei soli estratti conto bancari (nel caso in cui si voglia ricorrere all'immissione di capitale proprio) e/o in alternativa dell'attestazione bancaria (nel caso in cui si voglia ricorrere al finanziamento bancario) .

Si chiede se la suddetta interpretazione è corretta o, in alternativa, se l'attestazione bancaria deve essere comunque prodotta dall'impresa proponente, pena la esclusione dal bando.

Risposta

Si conferma che l'interpretazione data è corretta, ritenendosi comprovata la quota di cofinanziamento privato anche solo in presenza di uno dei mezzi di prova consentiti dall'art. 8.3 dell'Avviso e comunque intestati al soggetto richiedente. Si ricorda che la produzione degli atti in fase di domanda e le relative dichiarazioni sono rese ai sensi e sotto le condizioni di cui al DPR 445/2000 e, come tali, oggetto delle verifiche sulla loro veridicità.

Quesito n. 43.

Quale data deve essere presa in considerazione al fine di stabilire la decorrenza dei 36 mesi previsti dall'art 5.1 lett. b.

Risposta

Ad opportuno chiarimento di quanto già riportato nelle risposte di cui ai quesiti nrr. 10 e 16, il requisito di cui al punto 5.1.b) dell'Avviso deve intendersi riferito alla data di iscrizione dell'impresa nel Registro imprese, precisando come oltre alla suddetta condizione, il soggetto richiedente – iscritto da meno di 36 mesi al Registro delle imprese – deve risultare in stato di impresa "attiva" al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Quesito n. 44.

Al Paragrafo 2., al Paragrafo 8.1 e al Paragrafo 9.1 dell'Avviso, si fa riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013 che regola gli aiuti de minimis il quale stabilisce che l'importo degli aiuti de minimis "non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari" ("si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti" come specificato al punto (10) delle premesse del Regolamento UE n. 1407/2013) ossia per aiuti ricevuti nel 2024 si deve tenere conto, al fine di non superare la predetta soglia, degli aiuti ricevuti nel 2023 e nel 2022. Ora con Regolamento UE n. 2023/2831 del 13.12.2023, entrato in vigore l'01.01.2024, la soglia dell'importo complessivo degli aiuti de minimis è stata innalzata a "300.000 EUR nell'arco di tre anni". Premesso quanto sopra si chiede: 1) Qual è il Regolamento UE che trova applicazione nell'avviso pubblico "FAre Impresa in Sicilia - FAInSicilia"?; 2) Qual è il limite de minimis (€ 200.000 oppure € 300.000) da prendere in considerazione nell'avviso pubblico "FAre Impresa in Sicilia - FAInSicilia" ?; 3) E soprattutto qual è il triennio (o i tre esercizi finanziari) da prendere in considerazione ai fini del calcolo della soglia massima di aiuti de minimis ipotizzando di essere ammessi alle agevolazioni nell'anno 2024 in forza del bando in oggetto? Triennio 2024 - 2023 - 2022 oppure 2023 - 2022 - 2021 (calcolando i 3 anni andando a ritroso fino alla data di eventuale concessione di aiuto)?



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Risposta

Come già riscontrato al quesito nr. 5, tenuto conto che a far data dal 01.01.2024 è entrato in vigore il nuovo Reg. UE n. 2831/2023, quest'ultimo costituirà la base regolamentare di riferimento ai fini dell'applicazione del regime de-minimis sotteso all'attuazione del presente Avviso. Pertanto, come già riscontrato al quesito nr. 5, il limite di cumulo consentito nel triennio per impresa unica è fissato a 300.000 €, fermo restando che il massimale di agevolazione concedibile per il presente avviso resta determinato in 200.000 € per programma di spesa agevolato. Quanto alle modalità di determinazione del cumulo nel triennio, si fa riferimento alle nuove disposizioni del citato Reg. UE n. 2031/2023 (cfr. p.to 11 dello stesso Regolamento), pertanto lo stesso periodo di tre anni sarà calcolato a ritroso a partire dalla data di eventuale concessione delle agevolazioni.

Quesito n. 45.

L'elenco o graduatoria dei soggetti ammissibili a contributo è determinato dalla valutazione secondo i criteri previsti dal paragrafo 12.3 dell'Avviso oppure dalla percentuale di cofinanziamento privato di cui al paragrafo 11.11 del predetto Avviso?

Risposta

In coerenza con quanto riportato al p.to 11.11 dell'Avviso, la percentuale di cofinanziamento privato sarà utilizzata – nel caso in cui la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione dell'Avviso non fosse sufficiente all'integrale accoglimento delle domande di accesso alle agevolazioni presentate durante il periodo di apertura dello sportello – solo al fine di definire l'elenco delle istanze che potranno accedere alle successive attività di valutazione.

Queste ultime saranno eseguite in conformità con quanto previsto dall'articolo 12 dello stesso Avviso.

Quesito n. 46.

Tra le opere edili di cui al paragrafo 7.1 lett. a) dell'Avviso "non sono ammessi alle agevolazioni gli interventi che abbiano ad oggetto la realizzazione di nuovi edifici e/o cubature". Rientra tra tali interventi non ammessi la realizzazione di una struttura precaria che per definizione non genera nuova cubatura da un punto di vista urbanistico?

Risposta

Si rimanda alla risposta data al quesito nr. 27.

Quesito n. 47.

Un soggetto che intende avviare una nuova attività, nello specifico una palestra, volendo svolgere questa attività in franchising, si chiede se la nuova palestra che deve soddisfare tutte le caratteristiche del franchisor possa esporre come insegna e il marchio del franchisor (affiliante) a cui il franchisee (affiliato) andrà a riconoscere un percentuale sul volume d'affari.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Nella realizzazione della palestra è possibile acquistare e inserire attrezzature usate o fare investimenti che non vengono indicati nel programma di spesa?

Nella realizzazione della palestra volendo inserire delle attrezzature usate, di cui non si vuole richiedere il beneficio dell'agevolazione del bando, fanno cumulo con la spesa massima richiedibile di 300.000,00 del programma di spesa?

Risposta

L'esercizio dell'attività economica oggetto del progetto imprenditoriale candidato alle agevolazioni dell'Avviso mediante ricorso a contratti di franchising che impongano l'uso dell'insegna del franchisor non comporta alcuna preclusione ai fini dell'accesso alle agevolazioni dell'Avviso.

In coerenza con quanto previsto da quest'ultimo, l'acquisto dei beni usati non è agevolabile, ciò non toglie che il soggetto beneficiario possa completare il relativo programma di spesa anche integrandolo con l'acquisto di beni usati per i quali non richiede alcuna agevolazione. In tale eventualità, i costi sostenuti per i suddetti beni non concorrono a determinare il superamento del massimale di 300.000 € previsto dall'Avviso quale limite dimensionale massimo per il programma di spesa.

Quesito n. 48.

Un soggetto richiedente che si qualifichi come cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno, soggetto a rinnovo ogni due anni, può validamente presentare domanda di accesso alle agevolazioni dell'Avviso?

Risposta

Sì. i cittadini di Paesi extra UE, che abbiano i requisiti anagrafici di cui al punto 5.1.A dell'Avviso, possono accedere alle relative agevolazioni se alla data di presentazione della domanda:

- *sono regolarmente residenti in Italia;*
- *sono in possesso dei requisiti di legge, come specificati al punto 5.2 (ove pertinenti);*
- *sono in possesso di un permesso di soggiorno della durata minima di 12 mesi.*

Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione, per poter firmare l'accordo di finanziamento (provvedimento di concessione del finanziamento), è necessario aver attivato la procedura per il rilascio o conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentando la domanda online allo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura competente. Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero degli interni <https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-d-ingresso>.

Quesito n. 49.

Ai fini della dimostrazione della disponibilità dei mezzi propri richiesti per il cofinanziamento privato è possibile produrre una dichiarazione di un terzo che si dichiara disponibile a garantire le somme in questione mediante svincolo di titoli/azioni in favore del soggetto richiedente in caso di concessione delle agevolazioni?

Risposta

No. Si rimanda a quanto già risposto per il quesito nr. 42



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

Quesito n. 50.

Un'impresa che opera in un settore dove l'IVA rappresenta un costo non recuperabile presenta preventivi che prevedono un investimento, al netto dell'IVA, di 300.000 € con IVA al 22%, con un costo complessivo, pertanto, pari ad € 366.000. Tale investimento è ammissibile alle agevolazioni dell'Avviso?

Risposta

No. In coerenza con quanto disposto dal punto 6.4 dell'Avviso, potranno essere considerati ricevibili i soli programmi di spesa il cui costo totale complessivo sia compreso tra 50.000 € e 300.000 €. Ciò premesso, non costituisce motivo di inammissibilità, l'eventuale circostanza in forza della quale – durante l'attuazione del programma di spesa agevolato – il soggetto beneficiario possa sostenere costi ulteriori rispetto al massimale dei 300.000 € senza che per gli stessi presenti alcuna rendicontazione di spesa ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui all'Avviso. Di contro, laddove durante l'attuazione del programma di spesa si dovesse riscontrare un costo complessivo sostenuto inferiore ad € 50.000, ciò comporterà la revoca delle agevolazioni concesse.

Quesito n. 51. (ulteriori chiarimenti)

Nel caso di un progetto presentato da un soggetto richiedente non ancora costituito in forma d'impresa, al cui interno fosse prevista l'esecuzione di opere murarie soggette al rilascio di autorizzazioni, come verrà attribuito il punteggio di cui al punto B.2 dell'Allegato 2?

Risposta

Il punteggio di cui al punto B.2 dell'Allegato 2 verrà attribuito avendo a riferimento i contenuti informativi che il soggetto richiedente avrà cura di inserire all'interno dell'apposita sezione D dello schema di progetto imprenditoriale (Allegato 4 all'Avviso), paragrafo "Adempimenti amministrativi e/o gestionali necessari all'esercizio dell'attività e/o titoli autorizzativi necessari alla realizzazione del programma di spesa (cfr. FAQ n. 72). Il punteggio in questione potrà essere attribuito, laddove si dimostri che i titoli autorizzativi (o, in concreto, quelli assimilati CIL, CILA, SCIA, ecc. del professionista abilitato) sono stati richiesti (compatibilmente con i tempi di cui al punto 15.7 dell'Avviso) o eventualmente già rilasciati a nome di uno dei soggetti coinvolti nella costituenda compagine sociale, nel suo ruolo di soggetto preposto alla realizzazione degli interventi (es. nel caso in cui uno dei soggetti parte della costituenda impresa richiedente abbia già ottenuto a nome proprio le autorizzazioni necessarie all'esecuzione di interventi di edilizia privata all'interno dell'immobile individuato per la realizzazione del programma di spesa candidato alle agevolazioni dell'Avviso).

Quesito n. 52. (errata corrige)

La risposta al quesito nr. 4 precisa che l'immobile presso cui si intende realizzare il programma di investimenti dovrà risultare idoneo allo svolgimento dell'attività economica che si intende svolgere/avviare. Tale idoneità può essere dimostrata a seguito degli investimenti effettuati?

Risposta

Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni di spettanza del soggetto beneficiario (cfr. punto 15.11 dell'Avviso), l'immobile presso cui si prevede di realizzare il programma di investimenti deve risultare idoneo (con riferimento alla relativa destinazione d'uso) alla relativa realizzazione, nonché allo svolgimento del progetto imprenditoriale corrispondente. A titolo di mera esemplificazione, un immobile che abbia come destinazione d'uso "deposito", non potrà essere considerato idoneo alla realizzazione del programma di



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



spesa, se l'attività economica che si intende svolgere/avviare abbia ad oggetto servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se prima non abbia ottenuto autorizzazione al relativo cambio di destinazione urbanistica.

Pertanto, il possesso di eventuali licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazione funzionali alla regolare realizzazione degli interventi di cui consta il programma di spesa, deve essere dichiarato e documentato entro i termini fissati dall'Avviso per la presentazione della prima richiesta di erogazione che dovrà, in ogni caso, avvenire entro 6 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione e riguardare almeno il 20% del valore del programma di spesa agevolato (cfr. punto 15.7 dell'Avviso).

Stante quanto sopra, e considerata la complessità burocratica e le tempistiche spesso associate al rilascio di autorizzazioni legate all'attuazione di interventi particolarmente complessi quale può essere il cambio della destinazione urbanistica di un immobile e/o l'attuazione di interventi edilizi su immobili soggetti a vincolo, si suggerisce di valutare attentamente, sotto la responsabilità del soggetto istante, con i propri tecnici la percorribilità/fattibilità tecnica degli interventi prospettati, onde evitare di incorrere nel rischio di decadenza dal diritto di ricevere le agevolazioni previsto dal punto 15.7 dell'Avviso, che è finalizzato a scongiurare il congelamento infruttuoso delle risorse a danno di terzi partecipanti alla procedura con progetti immediatamente cantierabili.

Quesito n. 53.

Quali sono gli elementi essenziali che debbono essere presenti ai fini della valida presentazione dell'attestazione della disponibilità dell'immobile presso cui si prevede di realizzare il programma di spesa candidato alle agevolazioni dell'Avviso?

Risposta

L'attestazione della disponibilità dell'immobile, da rendersi – in luogo di un titolo registrato già intestato al soggetto richiedente – deve avere i seguenti elementi imprescindibili:

- *Identificazione catastale dell'immobile presso cui è prevista la realizzazione del programma di spesa (Comune, indirizzo, foglio, particella, subalterno);*
- *Esplicitazione del titolo giuridico che immette il soggetto dichiarante nella disponibilità di diritto dello stesso immobile, con identificazione dei relativi estremi di registrazione;*
- *Attuale destinazione d'uso dell'immobile come risultante da visura catastale;*
- *Dichiarazione di disponibilità a concedere in uso l'immobile in questione al soggetto richiedente per un utilizzo coerente con il progetto imprenditoriale candidato alle agevolazioni dell'Avviso, con evidenza della tipologia di contratto che ci si impegna a sottoscrivere e della relativa durata (quest'ultima dovrà essere almeno pari alla durata coerente con quanto disposto dal punto 13.3.a) dell'Avviso).*

La dichiarazione dovrà essere resa dal soggetto dichiarante nella forma di Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (DSAN) in coerenza con quanto disposto dal DPR n. 445/2000 e potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Ente finanziatore, con le conseguenti azioni legali in presenza di dichiarazioni false o mendaci.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Quesito n. 54.

In merito all'art. 15.4, l'eventuale importo della fidejussione bancaria o assicurativa si riferisce al 40% del totale delle agevolazioni del programma di spesa?

Risposta

Sì

Quesito n. 55.

In merito a quanto disposto dall'art. 7.1 dell'Avviso, il prefabbricato rientra nella lettera a) tra le opere edili, mentre la casa caravan/casa su ruote omologata si iscrive alla lettera b) tra i macchinari, impianti tecnologici, attrezzature e arredi?

Risposta

Sì

Quesito n. 56.

A seguito della presentazione dell'Allegato 8 "Modello attestazione bancaria" è necessario fornire documentazione comprovante le disponibilità finanziarie, a titolo esemplificativo contratti di finanziamento/estratti bancari da cui si evinca la disponibilità effettiva del cofinanziamento privato?

Risposta

No. Una volta documentata l'effettiva disponibilità delle somme oggetto del cofinanziamento privato, sarà onere del soggetto beneficiario eseguire i pagamenti a titolo delle spese sostenute in attuazione del programma di spesa agevolato, per poi richiedere all'Ente finanziatore il rimborso della quota di agevolazione di spettanza. In proposito, si ricorda che – fatta eccezione per l'eventuale quota di anticipazione che il soggetto beneficiario potrà richiedere previa costituzione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa – la quota di agevolazioni di spettanza sarà erogata dall'Ente finanziatore solo a rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Quesito n. 57.

Una società costituita da non più di 36 mesi a far data dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, già iscritta come attiva al Registro imprese per una determinata attività economica, volendo ampliare la propria attività, intende attivare una nuova attività imprenditoriale (con differente codice ATECO) la quale potrà risultare attiva solo a seguito della realizzazione del programma di spesa agevolato. In tale occorrenza, il soggetto richiedente può legittimamente avanzare richiesta di contributo, essendo comunque già attiva al Registro delle imprese seppur per un'attività economica/codice ATECO differente rispetto a quello per il quale si richiedono le agevolazioni?

Risposta

Sì



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Quesito n. 58.

L'Avviso non finanzia le spese per la realizzazione di nuove costruzioni, ma soltanto la ristrutturazione di edifici esistenti. Tale spesa non finanziabile può essere considerata quale cofinanziamento privato per la realizzazione del programma di spesa candidato alle agevolazioni?

Risposta

No.

Quesito n. 59.

La spesa che riguardi il condizionamento dell'aria (climatizzazione caldo/freddo) rientra nella categoria "Opere edili" oppure nella categoria "Macchinari, impianti tecnologici, attrezzature e arredi"?

Risposta

L'impianto di condizionamento, ricadendo nella fattispecie dei c.d. "impianti generali" rientra nella categoria "Opere edili".

Quesito n. 60.

"Essere in possesso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, rappresenta motivo di esclusione dalla graduatoria?"

Risposta

Il quesito è generico ed attiene ad aspetti di natura contrattuale (pubblico/privata) che esulano dall'Avviso in questione.

Ciò posto, il punto 5.1.A dell'Avviso prevede che sono eleggibili alle agevolazioni "i giovani di età compresa tra i 18 e i 46 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e/o le donne di qualsiasi età, che alla stessa data risultino residenti in Sicilia o vi trasferiscano la propria residenza entro sessanta giorni (centoventi giorni se residenti all'estero) dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni"

Quesito n. 61.

in relazione al punto 7.2.a dell'avviso, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°6 del 02/02/2024 è entrato in vigore il nuovo Prezziario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2024.

Si chiede quindi, tenuto conto che i tecnici abilitati hanno già prodotto i computi metrici relativi alle opere edili se sia alternativamente possibile continuare ad utilizzare anche il precedente prezziario in vigore.

Risposta

In conformità con quanto disposto dal punto 7.2 dell'avviso, le spese relative ad opere edili dovranno essere valorizzate da un professionista abilitato mediante predisposizione di un idoneo computo metrico estimativo sulla base del prezziario regionale "Opere pubbliche" vigente al momento della predisposizione dello stesso computo estimativo. È, comunque in linea di principio, facoltà del soggetto istante presentare il progetto facendo riferimento al prezziario previgente, solo nel caso in cui gli importi unitari delle voci di spesa riferite a quest'ultimo prezziario siano inferiori a quelli del nuovo prezziario.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Quesito n. 62.

Avendo una pratica edilizia in corso con delle lavorazioni già eseguite, si può partecipare al bando richiedendo solo gli importi per il completamento (impianti, arredi, ecc.)?

Risposta

In coerenza con quanto previsto dal punto 6.7 dell'Avviso "I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni da parte del richiedente".

Quesito n. 63.

Stiamo sviluppando un progetto che riguarda l'installazione su suolo pubblico di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e per il quale abbiamo già ottenuto il nulla osta preventivo da parte dell'amministrazione comunale.

Premesso che, la definizione di unità produttiva è la seguente:

"unità produttiva: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati", siamo interessati a sapere se questo investimento rientra tra quelli previsti dal bando Fare Impresa Sicilia, allorché le colonnine non costituiscono unità locali produttive in sé, ma attrezzature controllate e gestite da un software centralizzato che ne consente l'erogazione dei servizi per i quali vengono installate e configurate. Stando a quanto appena richiamato ne consegue, a nostro parere, che nel caso di specie l'unità produttiva locale è da intendersi laddove rimane la sede operativa ed amministrativa della società.

In funzione di quanto sopra esposto chiedo se vi sia la possibilità di accedere alle agevolazioni in oggetto.

Risposta

Le informazioni di base non consentono di fornire una univoca risposta, che sarà rimessa nello specifico alle valutazioni dell'apposita Commissione. In linea di massima, sembrerebbe che il programma di investimenti descritto costituisca un investimento infrastrutturale non pertinente alle finalità dell'Avviso

Quesito n. 64.

La risposta al quesito n. 35 in merito all'IVA sembra essere in contrasto con la precedente risposta al quesito n. 9 e a quanto riportato dall'Avviso con la definizione di Cofinanziamento privato di cui all'art. 4.1.c) e al punto 7.6.

Seguendo le indicazioni dall'avviso, l'IVA deve essere considerata una spesa ammissibile solo nel caso in cui risultasse integralmente e definitivamente non recuperabile/detraibile dal soggetto beneficiario (es. contribuente in regime forfettario, impresa con pro-rata di detraibilità IVA pari a 0).

Solo in questo caso l'IVA concorrerebbe alla determinazione del "costo totale lordo del programma di investimento" e solo in questo caso dovrebbe essere garantita da apposita lettera bancaria o estratto conto del proponente/socio.

Si chiede conferma di quanto sopra.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Risposta

La dimostrazione dell'effettiva disponibilità del cofinanziamento privato non pertiene in alcun modo al tema dell'ammissibilità della spesa, in quanto trova fondamento esclusivamente nella necessità di accertare la capacità del soggetto richiedente di apportare i mezzi propri necessari alla realizzazione del programma di spesa candidato alle agevolazioni. Per quanto sopra, l'IVA concorre a determinare il costo complessivo del programma di investimenti e conseguentemente costituisce un elemento finanziario di cui tener conto ai fini della determinazione dell'apporto finanziario richiesto al soggetto richiedente ai fini della complessiva realizzazione del programma di spesa.

Tanto premesso, resta inteso che l'IVA costituisce una spesa agevolabile solo laddove la stessa risulti effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario come previsto dal punto 7.6 dell'Avviso.

Quesito n. 65.

La spesa che riguardi l'installazione di un impianto fotovoltaico rientra nella categoria "Opere edili" oppure nella categoria "Macchinari, impianti tecnologici, attrezzature e arredi"?

Risposta

L'impianto fotovoltaico, ricadendo nella fattispecie dei c.d. "impianti generali" rientra nella categoria "Opere edili".

Quesito n. 66.

Con riferimento al Paragrafo 8.3 dell'Avviso, nel caso in cui il soggetto proponente abbia risorse proprie da investire ma non tali da coprire la quota di cofinanziamento privato, può produrre estratti conto della società per la parte di cui ha disponibilità e l'Allegato 8 rilasciato dalla Banca per la rimanente parte necessaria alla copertura dell'investimento? Nel caso di società già costituite (nella fattispecie una società in accomandita semplice) possono essere prodotti per le finalità di cui al richiamato Paragrafo 8.3 anche estratti conto personali dei singoli soci?

Risposta

Sì per entrambe le fattispecie. La documentazione di supporto alla dimostrazione della disponibilità dei mezzi propri dovrà essere comunque acclusa nell'apposita voce della piattaforma dedicata all'Allegato 8.

Quesito n. 67.

Con riferimento al Paragrafo 5.3 ed al Paragrafo 11.8 dell'Avviso, l'Allegato 5.B - DSAN requisiti soggettivi, nel caso di società in accomandita semplice già costituita, deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun socio o soltanto dal legale rappresentante della società? Quale DSAN deve essere inoltrata al momento della presentazione della domanda: quella compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della società costituita o anche quelle di ciascun socio della stessa società?

Risposta

Nel caso di soggetto richiedente già costituito in forma di impresa, in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1.B dell'Avviso, la DSAN di cui all'Allegato 5.B dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente solo dal legale rappresentante.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Quesito n. 68.

La spesa che riguarda l'acquisto di un impianto fotovoltaico, impianto solare termico, batterie di accumulo, colonnina elettrica rientra nella categoria di spesa relativa ai macchinari, impianti tecnologici, attrezzature e arredi? (PUNTO 7.b del bando).

Risposta

No. Le spese relative agli impianti in questione afferiscono alla voce "Opere edili".

Quesito n. 69.

L'art. 7 (Spese Ammissibili) dell'avviso pubblico "Fare Impresa in Sicilia" - D.D.G. 2615/3.s del 30/11/2023 dispone, al comma 7.3, che "Le spese relative ai beni di investimento che, per la loro specifica funzione nel ciclo produttivo e/o erogazione dei servizi offerti dal soggetto beneficiario debbano essere localizzati presso altre unità produttive dello stesso beneficiario o di terzi, sono ammissibili alle agevolazioni alle seguenti condizioni..."; tra le condizioni di ammissibilità della spesa, il punto (e) recita: "la relativa cessione in uso presso terzi avvenga a titolo gratuito;"

Per quanto sopra si chiede se il progetto di investimento - di una società di servizi con codice ATECO 773999 (noleggio senza operatore di altre macchine e attrezzature) - rappresentato dall'acquisto di attrezzature elettromedicali nuove da cedere tramite servizio di noleggio oneroso a terzi, residenti nel territorio della Regione Siciliana, rientri fra i progetti ammissibili.

Risposta

La fattispecie di cui al punto 7.3 dell'Avviso non pertiene alla casistica oggetto di quesito, in quanto essa ha ad oggetto beni funzionali al ciclo produttivo e/o di erogazione di servizi di cui si renda necessaria la dislocazione fisica presso altre unità produttive dello stesso soggetto richiedente e/o di terzi; in tale evenienza è preclusa la possibilità ai soggetti terzi di fruire a pagamento degli stessi beni. Nel caso prospettato (inquadabile come leasing operativo), è l'attività economica stessa che presuppone che i beni oggetto di acquisizione vengano ceduti in utilizzo a terzi (verosimilmente persone fisiche) previo pagamento di un corrispettivo al soggetto cedente.

Per quanto sopra, l'attività prospettata risulta ammissibile alle agevolazioni del presente Avviso.

Quesito n. 70.

Il contenuto del punto 7.2.b dell'Avviso dispone che "per le restanti tipologie di spesa dovranno essere prodotti per ciascun bene e/o servizio oggetto d'acquisto almeno tre preventivi qualificati ed omogenei resi da fornitori non collegati. Non sono ammesse variazioni incrementali dei prezzi unitari dei beni e/o servizi presenti nei preventivi". Stante quanto sopra, si chiede se per la fornitura di una determinata categoria di beni (es. arredo ufficio) sia necessario produrre tre differenti preventivi tutti inerenti a beni della stessa marca, modello, dimensioni e caratteristiche?

Risposta

Come previsto dal punto 7.2.b dell'Avviso richiamato nel quesito, i tre preventivi richiesti debbono avere ad oggetto beni e/o servizi tra loro omogenei e comunque comparabili; ciò, tuttavia, non comporta necessariamente che i beni oggetto di preventivazione siano esattamente della stessa marca o modello.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Quesito n. 71.

Con specifico riferimento al quesito e risposta n. 4, si chiede se la dizione "Si precisa che l'immobile presso il quale si intende realizzare il programma di investimenti dovrà risultare idoneo allo svolgimento dell'attività economica che si intende svolgere/avviare", con particolare riferimento alla locuzione "risultare idoneo allo svolgimento dell'attività economica" implica che lo stesso immobile debba essere al momento della presentazione della domanda (entro 16.02.2024 oppure 27.02.2024) perfettamente in regola da un punto di vista urbanistico e di destinazione d'uso o se è possibile presentare la domanda (entro 16.02.2024 oppure 27.02.2024) ed attestare con perizia giurata che l'immobile è idoneo allo svolgimento dell'attività in quanto, nel caso specifico, il cambio di destinazione d'uso potrà avvenire e nulla osta all'ottenimento, fermo restando che il programma di spesa debba concludersi entro 24 mesi a partire dal riferimento dell'avviso.

Risposta

La precisazione contenuta nella FAQ n. 4 in ordine alla idoneità dell'immobile allo svolgimento dell'attività economica deve intendersi riferita alla fase successiva al completamento della realizzazione del programma di investimenti proposto alle agevolazioni.

Per quanto sopra, il soggetto richiedente avrà cura – in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni – di accludere alla stessa l'attestazione rilasciata dal titolare del diritto di utilizzo dell'immobile selezionato a cederne la disponibilità allo stesso richiedente nei termini indicati nella FAQ n. 54, autorizzando lo stesso soggetto richiedente – ove ne ricorra il caso – a cambiarne la destinazione d'uso previa esecuzione di regolari lavori di adeguamento funzionale.

Il soggetto richiedente avrà, altresì, cura di inserire all'interno della sezione D (Allegato 4 dell'Avviso) dello schema di progetto imprenditoriale, paragrafo "Adempimenti amministrativi e/o gestionali necessari all'esercizio dell'attività e/o titoli autorizzativi necessari alla realizzazione del programma di spesa" una dettagliata descrizione dei titoli autorizzativi (cfr. FAQ n. 52) necessari alla realizzazione del progetto di spesa, con evidenza di quelli eventualmente già conseguiti/richiesti o ancora da richiedere (compatibilmente con i tempi di cui al punto 15.7 dell'Avviso) alla stessa data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Si raccomanda di procedere alla compilazione di tale sezione del formulario confrontandosi con un tecnico dotato di idonee competenze e qualificazioni.

Specifiche ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di consuntivazione dei costi sostenuti e di attestazione della regolarità degli interventi realizzati saranno impartite dall'Ente finanziatore nelle fasi che precedono l'avvio delle richieste di erogazione delle agevolazioni.

Quesito n. 72.

La FAQ n. 9 indica che nel "costo totale lordo del programma di investimento" posto a denominatore dell'indicatore non si deve indicare l'IVA se questa è deducibile.

La FAQ n. 35 indica invece che al numeratore del medesimo indicatore "La lettera bancaria deve garantire la copertura della parte del costo complessivo dell'investimento non coperto da agevolazioni, ivi compresa l'IVA".



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Il File "FalnSicilia-Formularioexcel.xlsx" invece calcola in automatico il suddetto indicatore considerando tutto al netto di IVA

Posto che i due valori, al numeratore e denominatore, devono essere omogenei (entrambi con IVA o senza IVA) si chiede di allineare il suddetto file a quanto previsto dalla normativa

Risposta

Si conferma quanto previsto nella risposta al quesito n. 9, ribadendo che – in coerenza con quanto previsto dal punto 11.11 dell’Avviso – nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili per la relativa attuazione risultassero insufficienti per consentire l’accoglimento integrale delle domande presentate durante il periodo di apertura dello sportello, esse saranno istruite sulla base di un elenco costruito in ragione della percentuale determinata dal rapporto tra “cofinanziamento privato” e “costo totale lordo del programma di investimento”. Con riferimento a quest’ultimo (denominatore della frazione), esso dovrà includere l’IVA solo laddove essa costituisca un costo per il soggetto richiedente (IVA non detraibile/recuperabile).

Quanto riportato in risposta al quesito n. 35 si riferisce a tutt’altra questione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria del soggetto richiedente di assicurare un’adeguata copertura dei costi a proprio carico legati all’attuazione del programma di spesa candidato alle agevolazioni. Pertanto, il soggetto richiedente – quale che sia la modalità di dimostrazione dell’apporto di mezzi propri (cfr. FAQ 42, 65 e 67) – dovrà dare dimostrazione di disporre di adeguati mezzi finanziari per coprire non solo l’IVA (anche se detraibile), ma anche tutti gli eventuali ulteriori costi esposti nel programma di spesa che non dovessero risultare ammissibili alle agevolazioni dell’Avviso.

Quesito n. 73.

Come vanno considerate le seguenti voci di spesa "attrezzature" o "opere edili":

- Fotovoltaico;
- Solare termico;
- Condizionatori (pompe di calore);
- video sorveglianza/allarme.

Risposta

In coerenza con quanto previsto dal punto 7.1 dell’Avviso rientrano nella definizione di opere edili oltre ai lavori in senso stretto, anche l’acquisto e l’installazione di infissi ordinari, serramenti impianti civili (idrici, elettrici, fognari e/o di collettamento delle acque meteoriche) e qualsiasi altra opera o impianto assimilabile ai precedenti che non risulti agevolmente amovibile dall’immobile nel quale è stato installato.

In linea di massima e fatte salve le verifiche istruttorie del caso, gli impianti di cui al presente quesito (con la sola eccezione delle pompe di calore e limitatamente alla sola unità di trattamento dell’aria – UTA e non già alle canalizzazioni e/o agli impianti elettrici a servizio della stessa) sono da considerarsi non agevolmente amovibili dall’immobile presso cui sono installati e in quanto tali assimilati ad “opere edili”.

Sarà, in ogni caso, cura della commissione valutare caso per caso la classificazione degli interventi proposti, rispetto alla relativa assimilazione a “attrezzature” o “opere edili”.

IL DIRIGENTE
(dr. Giuseppe Giudice)

II DIRIGENTE GENERALE
(dr. Carmelo Frittitta)